



lm

norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al C. M. 28 aprile 1938, n° 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al finanziamento richiesto dalla Cooperativa edilizia "Parezzo" dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 14 giugno 1952 -

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, propone al Consiglio di amministrazione:

1) - di autorizzare la concessione a favore della Cooperativa edilizia "Parezzo" di Roma di un mutuo Supplementivo di  $\text{L. } 25.275.000 =$  (venticinquemilioni duecentosettantacinquemila), in aggiunta a quello di  $\text{L. } 60.000.000 =$  già autorizzato dal Consiglio in data 15 luglio 1954, mutuo da garantirsi con la cessione "pro-solvendo" del contributo statale, nonché con ipoteca sull'immobile da costruirsi con il provento del mutuo, secondo la perizia supplementiva che dovrà essere approvata dal